



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

TERZA SEZIONE

CASO CORLEY E ALTRI c. RUSSIA

(Ricorsi nn. 292/06 e 43490/06)

SENTENZA

Art 1 P7 • Espulsione di cittadini stranieri non conforme alla legge e senza permettere ai ricorrenti l'esercizio concreto dei loro diritti
Art 2 P4 • Libertà di circolazione • Irregolarità della sanzione per omessa registrazione del cambio di residenza nel termine di tre giorni
Art 9 • Libertà di religione • Ingerenza ingiustificata attraverso il trattamento differenziato dei ricorrenti volto a facilitare la loro espulsione, per motivi connessi alla loro attività religiosa
Art 8 • Irregolarità dell'ingerenza nel diritto alla vita familiare dei membri della famiglia espulsi e di quelli rimasti in Russia
Art 3 • Trattamento degradante • Collocamento in cella priva dei mezzi di prima necessità
Art 5 § 1 • Detenzione illegittima ordinata al fine di coartare il consenso del ricorrente a lasciare la Russia senza presentare ricorso
Art 5 § 5 • Nessun diritto a una riparazione per la violazione dell'Art 5 § 1

STRASBURGO

23 novembre 2021

Questa sentenza è diventata definitiva alle condizioni di cui all'art. 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.



Nel caso Corley e altri c. Russia,

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Terza Sezione), riunita in una Camera composta da:

Georges Ravarani, *Presidente*,

Dmitry Dedov,

María Elósegui,

Darian Pavli,

Peeter Roosma,

Andreas Zünd,

Frédéric Krenc, *giudici*,

e Milan Blaško, *Cancelliere di sezione*,

Visto:

i ricorsi (nn. 292/06 e 43490/06) proposti alla Corte contro la Federazione Russa ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali ("la Convenzione") dalle famiglie Corley e Igarashi ("i ricorrenti"), rispettivamente il 4 gennaio e il 23 ottobre 2006;

la decisione di comunicare i ricorsi al Governo russo ("il Governo");

le osservazioni delle parti;

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 5 e il 19 ottobre 2021, pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:

INTRODUZIONE

1. Il caso riguarda la partenza forzata di due operatori religiosi stranieri, costretti a lasciare la Russia senza poter esercitare i loro diritti procedurali. Il caso esamina altresì le questioni relative al se le misure poste in essere per costringere i ricorrenti a lasciare la Russia fossero connesse con l'esercizio del diritto alla libertà di religione e se costituissero un'ingerenza indebita nel diritto al rispetto della vita familiare dei ricorrenti principali e dei loro familiari.

IN FATTO

2. I ricorrenti sono rappresentati davanti alla Corte dal sig. D. Holiner e dalla sig.ra G. Krylova, avvocati che esercitano rispettivamente a Londra e a Mosca.

3. Il Governo era inizialmente rappresentato dai sig.ri G. Matyushkin e M. Galperin, ex rappresentanti della Federazione Russa presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, e in seguito dal loro successore, il sig. M. Vinogradov.

4. I fatti di causa, come esposti dalle parti, possono essere riassunti come segue.

I. IRICORRENTI

A. La famiglia Corley (ricorso no. 292/06)

5. I ricorrenti - il sig. John Alphonsus Corley, sua moglie Renée Michele Corley e loro figlio Nikolai Soo II Corley - sono cittadini degli Stati Uniti d'America. Sono nati rispettivamente nel 1953, 1952 e 1995 e ora vivono a Irvington, NY, USA.

6. Il sig. Corley ha vissuto a Mosca dall'agosto 1990. Era a capo della filiale russa dell'International Education Foundation USA, Inc, un'organizzazione americana senza scopo di lucro e parte della Chiesa dell'Unificazione ("Unification Church"), un movimento religioso fondato dal Rev. Sun Myung Moon nel 1954. Egli era il responsabile del coordinamento degli affari legali e pubblici della Chiesa dell'Unificazione dell'Eurasia, che supervisiona le attività della Chiesa in Russia e nell'ex Unione Sovietica. All'interno della struttura canonica della Chiesa dell'Unificazione dell'Eurasia, ricopriva il ruolo di superiore diretto del sig. Patrick Nolan, anch'egli ricorrente dinanzi alla Corte (vedi *Nolan e K. c. Russia*, no. 2512/04, 12 febbraio 2009).

7. Nel giugno 1991, la sig.ra Corley raggiunse suo marito a Mosca, dove nacque il loro figlio Nikolai.

B. La famiglia Igarashi (ricorso no. 43490/06)

8. I ricorrenti - il sig. Shuji Igarashi, sua moglie Toshiko Igarashi e loro figlia Hanae Igarashi - sono cittadini giapponesi. Sono nati rispettivamente nel 1946, 1947 e 1982 e ora vivono a Kawasaki, Giappone.

9. La famiglia Igarashi ha vissuto in Russia dal 1993. Il sig. Igarashi era un missionario della Chiesa dell'Unificazione. Al momento della sua espulsione, era il funzionario di livello più alto nella struttura canonica della Chiesa dell'Unificazione dell'Eurasia, e il superiore del sig. Nolan e del sig. Corley.

C. Status giuridico della Chiesa dell'Unificazione in Russia

10. Il 21 maggio 1991, la Chiesa dell'Unificazione è stata registrata come associazione religiosa nella Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa.

11. Il 29 dicembre 2000, il Ministero della Giustizia della Federazione Russa autorizzava una nuova registrazione statale della Chiesa dell'Unificazione, valida a livello federale, come organizzazione religiosa centralizzata. L'autorizzazione si basava sulla valutazione del Consiglio di esperti per la conduzione di studi statali in materia religiosa, che affermava in particolare quanto segue:

“Nella Federazione Russa, né la Chiesa dell'Unificazione né i suoi leader hanno mai avuto dei precedenti penali. Non sono state accertate violazioni della legge federale sulla libertà di coscienza e sulle associazioni religiose perpetrate dalla Chiesa dell'Unificazione o dai suoi rappresentanti. Quindi (1) la Chiesa dell'Unificazione è un'organizzazione religiosa non commerciale e, di conseguenza, presenta i requisiti di un'associazione religiosa ai sensi della sezione 6(1) della Legge sulle Religioni¹; e (2) non è stata rilevata alcuna indicazione di attività illegali nei suoi insegnamenti religiosi e nella corrispondente pratica.”

II. GLI EVENTI CHE PRECEDONO LA PARTENZA DEL SIG. CORLEY

12. Il permesso del sig. Corley di soggiornare in Russia veniva rinnovato su base annuale tramite inviti emessi da organizzazioni associate alla Chiesa dell'Unificazione.

13. Il 22 giugno 2005, la polizia multava il sig. Corley per aver risieduto a Mosca presso un indirizzo diverso da quello di residenza registrato. Nessuna sanzione è stata emessa nei confronti dei suoi familiari.

14. Il 5 settembre 2005, il suo permesso di soggiorno veniva prorogato fino al 12 giugno 2006 ed egli registrava il suo soggiorno presso il Dipartimento Passaporti e Visti.

15. Il 27 ottobre 2005, la polizia multava nuovamente il sig. Corley per la medesima violazione.

16. Il 26 dicembre 2005, un ufficiale di polizia in uniforme e due persone in borghese che non dichiararono le loro generalità, si presentavano presso l'abitazione della famiglia Corley pretendendo che il sig. Corley consegnasse i suoi documenti d'identità per "controllare la validità" della sua registrazione presso il Dipartimento Passaporti e Visti. Gli veniva comunicato che avrebbe potuto ritirare i documenti presso gli uffici di polizia. Il 29 dicembre 2005, il sig. Corley si recava presso gli uffici del Dipartimento, dove riceveva il suo passaporto e un nuovo permesso di soggiorno datato 27 dicembre 2005 con data di scadenza al 6 gennaio 2006. Non veniva fornita alcuna spiegazione, salvo un avvertimento orale di lasciare volontariamente la Russia entro il 6 gennaio 2006 o di venir espulso. Un impiegato gli faceva firmare una dichiarazione in cui riconosceva di aver ricevuto l'avvertimento.

17. Il sig. Corley si recava immediatamente presso il tribunale distrettuale di Basmanniy di Mosca, che ha giurisdizione territoriale sugli uffici del Dipartimento. Il suo intento era quello di depositare un'istanza di riesame giurisdizionale della legalità della decisione di revoca del suo precedente permesso di soggiorno e dell'obbligo di lasciare il paese, nonché di depositare una istanza urgente di sospensione del provvedimento in attesa della revisione. Al suo arrivo presso il tribunale distrettuale, il sig. Corley apprendeva che gli uffici giudiziari di Mosca dal 26 dicembre 2005 erano

¹ Religions Act

chiusi per le festività di fine anno e che quindi non era possibile depositare nuove domande fino al 12 gennaio 2006.

18. Il 30 dicembre 2005, il sig. Corley spediva per corriere la sua domanda di riesame giurisdizionale e l'istanza di sospensione al tribunale distrettuale, che veniva timbrata dalla cancelleria come ricevuta lo stesso giorno. Nei giorni seguenti, gli assistenti del sig. Corley contattavano tredici uffici giudiziari di Mosca nel tentativo infruttuoso di reperire un giudice che potesse esaminare l'istanza di sospensione. Il 6 gennaio 2006, il sig. Corley depositava ulteriori istanze di sospensione ai tribunali distrettuali di Zamoskvoretskiy e di Lyublinskiy, che avevano giurisdizione territoriale sul luogo della sua residenza. Inoltre, oltre, dei ricorsi per posta raccomandata al Dipartimento Passaporti e Visti, al Servizio Federale di Migrazione e all'ufficio del Procuratore di Mosca, in cui evidenziava di aver presentato un ricorso giudiziario contro la revoca del permesso di soggiorno che, secondo l'articolo 1 del protocollo n. 7 della Convenzione, doveva essere esaminato prima di eseguire l'espulsione.

19. Sabato 7 gennaio 2006, verso le 9 del mattino, un gruppo di almeno otto agenti in divisa, comandati dall'ispettore di polizia Y., giungeva presso l'ufficio del sig. Corley. Il gruppo comprendeva ufficiali della polizia municipale, del Servizio Federale di Migrazione e del Servizio Federale di Sicurezza (FSB). Il sig. Corley non era nell'ufficio. Su insistenza degli agenti, il suo interprete lo contattava per telefono organizzando un incontro presso la stazione di polizia. Come il sig. Corley arrivò, l'ispettore Y. lo informava che era stato accusato di essersi trattenuto oltre il periodo di soggiorno e gli consegnava un verbale di accertamento e contestazione di una violazione amministrativa e una sentenza di condanna per tale violazione al pagamento di una multa. L'ispettore Y. gli comunicava inoltre l'ordine di lasciare immediatamente il paese sotto la supervisione degli agenti.

20. Il sig. Corley presentava una dichiarazione scritta, nella quale insisteva per ottenere il riesame giurisdizionale della decisione di revoca del suo permesso di soggiorno in conformità all'articolo 1 del protocollo n. 7, e chiedeva altresì la presenza del suo avvocato in qualsiasi procedimento amministrativo esperito nei suoi confronti. Veniva quindi accompagnato dal suo interprete all'aeroporto, seguito dagli agenti in una diversa vettura. Il sig. Corley decideva di volare in Lettonia, per rimanere vicino alla sua famiglia, che rimaneva in Russia. Gli agenti lo accompagnavano fino alla postazione di controllo dei passaporti.

21. Il 17 gennaio 2006, l'avvocato del sig. Corley depositava un atto di appello avverso la sentenza del 7 gennaio 2006 presso il tribunale distrettuale di Lyublinskiy. Si contestava che, in violazione delle garanzie procedurali, il caso non era stato esaminato dal capo della polizia o da un tribunale, che gli era stata negata la possibilità di essere rappresentato da un

avvocato, che la sentenza non era stata firmata e che era priva di motivazione.

22. Il 25 gennaio 2006, il tribunale distrettuale di Zamoskvoretskiy respingeva l'istanza di sospensione in quanto non fondata su "prove sufficienti". Fissava al 16 febbraio 2006 un'udienza per discutere sulla questione relativa al merito.

23. Il 16 febbraio 2006, un rappresentante del Dipartimento Passaporti e Visti depositava delle note scritte presso il tribunale distrettuale di Zamoskvoretskiy, affermando che la decisione di revoca del visto del sig. Corley era legittima alla luce delle sue precedenti condanne per violazione delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri. Secondo i registri interni presentati come prova dal Dipartimento, il permesso di soggiorno del sig. Corley era stato revocato, e quello nuovo rilasciato, su richiesta di un'organizzazione identificata con il numero 28. Il rappresentante del Dipartimento spiegò all'avvocato del sig. Corley che il codice 28 indicava l'FSB e che l'FSB aveva già vietato l'ingresso del sig. Corley in Russia dal 6 dicembre 2005.

24. Il 7 marzo 2006, il tribunale distrettuale di Zamoskvoretskiy, dopo aver preso atto delle dichiarazioni orali dei legali del sig. Corley, respingeva il suo ricorso, ritenendo che la decisione di revocare il visto e di ordinare la sua partenza dalla Russia era stata legittimamente presa sulla base delle due precedenti condanne per violazione delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri. Il tribunale evidenziava che le decisioni del 22 giugno e del 27 ottobre 2005, con le quali il sig. Corley era stato riconosciuto colpevole di violazioni amministrative, non erano state impugnate o annullate. Per quanto riguarda l'affermazione del sig. Corley secondo cui la sua espulsione costituiva un'ingerenza ingiustificata con il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, il tribunale distrettuale dichiarava che la contestata decisione non incideva sui diritti di sua moglie e di suo figlio, che erano venuti in Russia insieme a lui e avevano una nazionalità straniera.

25. Il 18 maggio 2006, la corte d'appello di Mosca respingeva il ricorso avverso la sentenza del tribunale distrettuale.

26. Nel frattempo, il 2 marzo 2006 il tribunale distrettuale di Lyublinskiy annullava la sentenza del 7 gennaio 2006 in quanto la richiesta del sig. Corley di essere difeso da un avvocato non era stata presa in considerazione e perché non era stata firmata da un funzionario competente ad emetterla. Il tribunale rinviava, a una nuova udienza, l'esame della questione davanti al capo della polizia di Lyublino a Mosca il 6 marzo 2006.

27. Quando l'avvocato del sig. Corley giunse presso la stazione di polizia di Lyublino il 6 marzo 2006, né il capo della polizia né l'ispettore Y. erano presenti. Il 10 aprile 2006, la polizia di Lyublino informava l'avvocato che non ci sarebbe stata alcuna udienza per il reato accertato il 7 gennaio 2006 perché il procedimento era stato interrotto a seguito della decorrenza del termine di prescrizione di due mesi.

28. Il 30 maggio 2006, dopo che il sig. Nikolai Corley aveva completato l'anno scolastico, la sig.ra Corley e il sig. Nikolai Corley lasciavano la Russia per raggiungere il sig. Corley negli Stati Uniti d'America.

III. L'ARRESTO DEL SIG. IGARASHI, CONDANNA E PARTENZA

29. Il 28 gennaio 2006, il sig. Igarashi giungeva da Mosca a Ekaterinburg, registrando qui la sua residenza presso l'indirizzo di un amico fino al 10 febbraio 2006.

30. Il 2 febbraio 2006, il sig. Igarashi si recava presso l'insediamento di Polevskoy nella regione di Sverdlovsk - la regione circostante la città di Ekaterinburg - per partecipare a un seminario religioso tenuto nel sanatorio Skazy Bazhova.

31. La mattina di domenica 5 febbraio 2006, sei agenti della polizia locale e dell'FSB giungevano presso il sanatorio per "controllare il passaporto del sig. Igarashi", rilevando che non aveva comunicato alla polizia di Polevskoy la registrazione della sua residenza. Il sig. Igarashi rispondeva che era arrivato solo il 2 febbraio 2006 - cioè meno di tre giorni prima. Gli agenti ordinavano al sig. Igarashi di firmare un documento in russo - una lingua che il sig. Igarashi non parlava - e di seguirli presso il tribunale della città di Polevskoy.

32. Nonostante fosse domenica, un giorno feriale per gli uffici giudiziari in Russia, il tribunale cittadino veniva aperto appositamente per esaminare il caso del sig. Igarashi e un giudice era già presente al suo arrivo. Il giudice iniziava l'esame dell'accusa della polizia secondo cui il sig. Igarashi aveva commesso una violazione delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri. Durante l'esame, al sig. Igarashi non veniva garantita l'assistenza legale da parte di un avvocato. Un membro della sua congregazione, il sig. Ch., che aveva delle conoscenze della lingua inglese, fu nominato interprete per il sig. Igarashi.

33. Il tribunale della città di Polevskoy emetteva, a seguito dell'udienza, una sentenza che stabiliva quanto segue:

“A mezzogiorno del 5 febbraio 2006, a seguito di un controllo del passaporto all'indirizzo ... Bazhova Street, si è scoperto che il cittadino giapponese Shuji Igarashi, viveva nel territorio dell'insediamento di Polevskoy dal 2 febbraio 2006 senza aver registrato la sua residenza.

Questo è confermato dai materiali presentati [al tribunale] e dalle spiegazioni di Shuji Igarashi...

Shuji Igarashi ha commesso una violazione amministrativa ai sensi dell'articolo 18.8 del Codice dei reati amministrativi, cioè una violazione da parte di un cittadino straniero delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri nella Federazione Russa, in quanto non ha rispettato la procedura stabilita per la registrazione della sua residenza.

Tenendo conto del fatto che Shuji Igarashi non ha preso e non sta prendendo alcun provvedimento per far registrare la sua residenza nell'insediamento di Polevskoy, che non ha un permesso di lavoro e non sta svolgendo alcun lavoro socialmente utile, che

ha una residenza registrata in un'altra città russa e che non ha informato la [polizia] della sua intenzione di cambiare luogo di residenza, il giudice decide che deve essere espulso dalla Russia.”

34. Il tribunale condannava inoltre il sig. Igarashi al pagamento di una multa di 1.000 rubli russi (RUB) e ne ordinava la detenzione in attesa dell'espulsione. Il sig. Igarashi veniva immediatamente condotto in una cella del centro di detenzione di Ekaterinburg per i richiedenti asilo e per le persone in attesa di estradizione.

35. Le parti hanno fornito resoconti parzialmente divergenti in merito alle condizioni di detenzione del sig. Igarashi. Concordano sul fatto che la cella in cui il sig. Igarashi era stato detenuto aveva una superficie di quindici metri quadrati. Secondo il sig. Igarashi, l'aveva condivisa con altri venti detenuti, compresi dei minori; il Governo riportava le dichiarazioni degli ufficiali del centro di detenzione, che sostenevano che solo quattro persone erano detenute in quella cella. Il Governo ha indicato che la cella era "attrezzata", senza specificare gli elementi che la componevano. Il sig. Igarashi ha dichiarato che non c'erano letti, lenzuola o coperte e che i detenuti erano stati costretti a dormire su un freddo pavimento di legno. Nella cella era presente una toilette separata dal resto della cella da un divisorio alto un metro. Non essendoci carta igienica, i detenuti erano costretti a pulirsi a mani nude e a lavarsi nell'unico lavabo della cella, che forniva solo acqua fredda. Il fascicolo del caso contiene le liste di oggetti che il sig. Ch. aveva fatto pervenire al sig. Igarashi, che includevano vari generi alimentari, rotoli di carta igienica, un sacco a pelo, una giacca invernale e dei guanti.

36. L'8 febbraio 2006, i funzionari del Dipartimento Passaporti e Visti locale visitavano il sig. Igarashi nella sua cella promettendogli il rilascio in cambio della sua firma sul seguente testo prestampato:

"Io, Shuji Igarashi ... affermo di aver commesso una violazione amministrativa in territorio russo, di aver ricevuto una copia della sentenza e di non avere intenzione di presentare ricorso".

37. Il sig. Igarashi firmava il testo e veniva quindi liberato. Egli apprendeva dal sig. Ch. che due giorni prima un funzionario del Dipartimento Passaporti e Visti, il sig. B., gli aveva fatto firmare una lettera di garanzia, quale condizione preliminare per il rilascio del sig. Igarashi. La lettera riportava il testo seguente:

“In relazione all'espulsione del cittadino giapponese Shuji Igarashi, mi impegno a pagare il suo biglietto aereo per la tratta Ekaterinburg-Mosca-Tokyo, così come il biglietto aereo per due funzionari del Servizio Federale di Migrazione che lo scortino da Ekaterinburg a Mosca e i loro biglietti del treno di ritorno da Mosca a Ekaterinburg.

Mi impegno a pagare le spese di vitto e alloggio dei funzionari del Servizio Federale di Migrazione. Se ci dovesse essere un ritardo ... mi impegno a coprire le loro spese di alloggio.”

38. Il sig. Igarashi veniva condotto dal centro di detenzione direttamente all'aeroporto e lasciava la Russia lo stesso giorno, l'8 febbraio 2006. Gli veniva concesso un breve incontro prima della partenza con la moglie. La lettera di garanzia reca una nota scritta a mano: "L'impegno è stato eseguito. Ispettore Superiore del Servizio Federale di Migrazione [nome e firma]".

39. Il 15 febbraio 2006, il sig. Igarashi depositava un ricorso, inviato per posta espressa dal Giappone, contro la sentenza del tribunale della città di Polevskoy del 5 febbraio 2006.

40. Il 22 febbraio 2006, il giornale *Rossiyskaya Gazeta*, una testata fondata e finanziata dal governo, che ha il potere di nomina e di revoca del capo redazione, pubblicò l'articolo "Il "ComMoonism" è arrivato negli Urali". L'articolo, che citava come fonte "organi di polizia" non identificati, si riferiva all'espulsione del sig. Corley e del sig. Igarashi nell'ambito di una campagna statale contro la Chiesa dell'Unificazione.

41. Il 21 aprile 2006, il tribunale regionale di Sverdlovsk esaminava il ricorso del sig. Igarashi e prendeva atto delle osservazioni orali del suo avvocato. Il tribunale constatava che il sig. Igarashi non aveva commesso alcun illecito amministrativo. Infatti, al momento del suo arresto e della sua condanna avvenuti il 5 febbraio 2006, il termine di tre giorni per far registrare una nuova residenza non era ancora decorso, poiché egli era arrivato a Polevskoy il 2 febbraio 2006. Il tribunale regionale annullava la sentenza del 5 febbraio 2006 in quanto illegittima e archiviava i procedimenti contro il sig. Igarashi.

42. La sig.ra Hanae Igarashi, che era una studentessa dell'Università di Ulyanovsk, ha continuato i suoi studi in Russia almeno fino al febbraio 2007.

IL QUADRO GIURIDICO PERTINENTE

I. DIRITTO INTERNO

A. Il Concetto di Sicurezza Nazionale della Federazione (Decreto presidenziale² no. 1300 del 17 dicembre 1997)

43. Il 10 gennaio 2000, il Presidente in carica della Federazione Russa, con Decreto n. 24, emendava il "Concetto di Sicurezza Nazionale della Federazione Russa". Il paragrafo pertinente del Capitolo IV, "Assicurare la sicurezza nazionale della Federazione Russa", veniva così emendato:

"Garantire la sicurezza nazionale della Federazione Russa include anche la protezione del suo ... patrimonio spirituale e morale ... la formazione di una politica statale nel campo dell'educazione spirituale e morale della popolazione ... e include anche l'opporci all'influenza negativa di organizzazioni religiose e di missionari stranieri ..."

² President's Decree

B. Legge sui cittadini stranieri³ (Legge no. 115-FZ del 25 luglio 2002)

44. Un cittadino straniero deve essere registrato entro tre giorni lavorativi dal suo arrivo in Russia (sezione 20(1)). La registrazione dei cittadini stranieri viene effettuata nel loro luogo di soggiorno nella Federazione Russa. Se il luogo di soggiorno cambia, il cittadino straniero deve essere registrato entro tre giorni lavorativi dalla data di arrivo nel nuovo luogo di soggiorno (sezione 21(3)).

45. Nella formulazione del 2006, la sezione 5(3) prevedeva che il periodo di soggiorno autorizzato in Russia potesse essere ridotto "se le condizioni alle quali il cittadino straniero era stato autorizzato a entrare in Russia sono cambiate o hanno cessato di esistere". La legge n. 224-FZ del 23 luglio 2013 ha modificato la sezione 5(3) aggiungendo che il periodo di soggiorno poteva anche essere ridotto se veniva adottata una decisione che vietava l'ingresso dello straniero in Russia.

C. Legge sulle procedure di ingresso e di uscita⁴ (Legge no. 114-FZ del 15 agosto 1996)

46. A un cittadino straniero può essere negata l'ammissione in Russia se è stato condannato per reati amministrativi due o più volte negli ultimi tre anni (Sezione 26(4), come formulata all'epoca dei fatti).

D. Codice sulle violazioni amministrative⁵

47. Un cittadino straniero che viola i requisiti di registrazione, tra cui il rispetto della procedura di registrazione o l'obbligo di lasciare la Russia alla scadenza del periodo di soggiorno autorizzato, è passibile di una sanzione amministrativa fino a RUB 1.000 e di un ordine di espulsione (facoltativo) dalla Russia (articolo 18.8, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti). Un rapporto sul reato descritto nell'articolo 18.8 può essere redatto da funzionari delle autorità statali per la migrazione (articolo 28.3 § 2 (15)). Questo rapporto deve essere trasmesso entro un giorno a un giudice o a un funzionario competente a giudicare in materia amministrativa (articolo 28.8). L'accertamento di una violazione amministrativa da cui può discendere l'espulsione dalla Russia deve essere effettuato da un giudice di un tribunale di giurisdizione ordinaria (articolo 23.1 § 3). Il diritto di appello avverso una decisione relativa all'accertamento di una infrazione amministrativa si esercita davanti a un tribunale o a un tribunale superiore (articolo 30.1 § 1).

³ Foreign Nationals Act

⁴ Entry and Exit Procedures Act

⁵ Code of Administrative Offences

II. RAPPORTO ESPLICATIVO DEL PROTOCOLLO N. 7

48. La relazione esplicativa al Protocollo n. 7 (STE n. 117) definisce il campo di applicazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 7 come segue:

“10. Il concetto di espulsione è usato in senso generico per indicare qualsiasi misura che obbliga uno straniero a lasciare il territorio di uno Stato; questo concetto non copre anche l'extradizione. L'espulsione, in questo senso, è un concetto autonomo che è indipendente da qualsiasi definizione contenuta nella legislazione interna...”.

IN DIRITTO

I. QUESTIONI PROCEDURALI

A. Riunione dei ricorsi

49. Vista la connessione tra le questioni interessate dai ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in un'unica sentenza.

B. Ordine di esame dei ricorsi

50. La Corte esaminerà innanzitutto le presunte violazioni dell'articolo 1 del Protocollo n. 7 e dell'articolo 2 del Protocollo n. 4 della Convenzione in relazione ai procedimenti che hanno obbligato il sig. Corley e il sig. Igarashi a lasciare la Russia, prima di intraprendere una valutazione della presunta violazione del loro diritto alla libertà di religione e del diritto al rispetto della vita familiare. Si concluderà con le doglianze relative alle questioni che sono oggetto della giurisprudenza consolidata della Corte e infine con le questioni irricevibili.

II. SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 7 NEI CONFRONTI DEI SIG.RI CORLEY E IGARASHI

51. I ricorrenti sig.ri Corley e Igarashi si dolgono che le misure per abbreviare il regolare permesso di soggiorno del sig. Corley in Russia e per espellere il sig. Igarashi non erano state eseguite "in base a una decisione presa in conformità alla legge" e che si erano violate le garanzie procedurali richieste dall'articolo 1 del protocollo n. 7, che recita:

“1. Uno straniero regolarmente residente sul territorio di uno Stato non può essere espulso, se non in esecuzione di una decisione presa conformemente alla legge e deve poter:

- (a) far valere le ragioni che si oppongono alla sua espulsione;
- (b) far esaminare il suo caso; e

(c) farsi rappresentare a tali fini davanti all'autorità competente o a una o più persone designate da tale autorità.

2. Uno straniero può essere espulso prima dell'esercizio dei diritti enunciati al paragrafo 1 a, b e c del presente articolo, qualora tale espulsione sia necessaria nell'interesse dell'ordine pubblico o sia motivata da ragioni di sicurezza nazionale.”

A. Sulla ricevibilità

52. Il Governo ha sostenuto che la sostituzione del permesso di soggiorno del sig. Corley con uno nuovo di durata inferiore non costituiva un'"espulsione" ai fini dell'articolo 1 del Protocollo n. 7. Inoltre, si evidenziava che le vie di ricorso interne non erano state esaurite. La decisione di abbreviare il suo soggiorno in Russia era stata presa in relazione alle sue ripetute violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri e non aveva comportato la sua espulsione amministrativa. Il sig. Corley, pur avendo avuto tempo sufficiente per domandare il riesame giudiziario delle decisioni del 22 giugno e del 27 ottobre 2005, aveva tentato di esercitare i suoi diritti procedurali nel periodo delle vacanze di Capodanno.

53. La Corte ritiene che le condizioni di applicabilità dell'articolo 1 del Protocollo n. 7 siano soddisfatte sia per il sig. Corley che per il sig. Igarashi. Non è stato contestato che entrambi i ricorrenti erano "legalmente residenti" nel territorio russo. La decisione di ridurre la durata della permanenza del sig. Corley, sostituendo il suo regolare permesso di soggiorno con uno nuovo di durata inferiore, ha avuto l'effetto di porre fine alla sua residenza in Russia, di cui aveva beneficiato ininterrottamente per più di sedici anni, dal 1990. La decisione era accompagnata da un avvertimento esplicito che lo obbligava a lasciare la Russia entro il termine specificato, rischiando altrimenti l'espulsione (cfr. paragrafo 16). Trattandosi quindi di una "misura che obbligava la [sua] partenza", questa equivaleva a un'"espulsione" nel senso autonomo di questo termine, indipendentemente da qualsiasi qualifica del termine stabilita dal diritto russo (si veda il punto 10 del Rapporto esplicativo del Protocollo n. 7 al paragrafo 48 di cui sopra, e anche *Ljatifi c. l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia*, no. 19017/16, § 22, 17 maggio 2018; *Nolan e K. c. Russia*, no. 2512/04, § 112, 12 febbraio 2009; e *Bolat c. Russia*, no. 14139/03, § 79, ECHR 2006-XI). Per quanto riguarda il sig. Igarashi, la Corte nota che la sua espulsione è stata ordinata dal tribunale della città di Polevskoy. Non può essere descritta come una partenza volontaria, dato che egli è stato condotto all'aeroporto e poi a Mosca sotto scorta della polizia e messo a bordo di un aereo diretto a Tokyo (cfr. *Bolat*, citato sopra).

54. Relativamente alla constatazione del Governo secondo cui il sig. Corley non ha impugnato le decisioni del 22 giugno e del 27 ottobre 2005 davanti a un tribunale, la Corte osserva che il presente ricorso riguarda la decisione di ridurre il regolare periodo del suo soggiorno mediante il

rilascio di un nuovo permesso di soggiorno. Questa era una misura distinta e discrezionale, e non una conseguenza automatica o obbligatoria di una precedente condanna (si veda, *a contrario*, *Gablshvili c. Russia*, no. 39428/12, § 49, 26 giugno 2014), ed era anche suscettibile di una revisione giudiziaria, che ha avuto luogo solo dopo la partenza forzata del sig. Corley. L'argomentazione del Governo riguardo al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne è quindi infondata e deve essere respinta.

55. La Corte ritiene che questo motivo di ricorso non sia manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 (a) della Convenzione. Rileva inoltre che non è irricevibile per altri motivi. Deve quindi essere dichiarato ricevibile.

B. Sul merito

56. Il sig. Corley ha sostenuto che la decisione di ridurre la regolare durata del permesso di soggiorno era stata presa in violazione sia delle norme procedurali che delle disposizioni di diritto sostanziale. L'unica disposizione della legge sui cittadini stranieri⁶ che autorizzava la polizia a ridurre il periodo di soggiorno di uno straniero era la sezione 5(3), ma non era mai stata invocata nei procedimenti interni e, in ogni caso, non si applicava alla sua situazione poiché era stato espulso presumibilmente per violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri piuttosto che per un cambiamento delle circostanze di fatto. Prima della sua partenza forzata del 7 gennaio 2006, si era rivolto a diversi funzionari e tribunali per chiedere una revisione della sua espulsione, ma questi o erano indisponibili o avevano rifiutato di esaminare il suo reclamo. Sebbene, alla fine, l'esame giurisdizionale fosse stata accordato, ciò era avvenuto solo dopo la sua espulsione, in violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 7. Il sig. Igarashi ha sottolineato che la decisione sulla sua espulsione non era stata raggiunta in conformità al diritto sostanziale, come riconosciuto dal tribunale regionale. Era stata presa anche in violazione delle norme procedurali in quanto era stato espulso prima che il termine per proporre appello fosse decorso e in quanto la presunta rinuncia al diritto ad un doppio grado di giudizio era stata estorta ed era altresì illegittima secondo le disposizioni di diritto interno. Nonostante la notifica formale del suo diritto a ricevere assistenza legale, le autorità di polizia e il tribunale cittadino avevano eseguito il procedimento come fosse una mera formalità, rivelando la loro determinazione a condannare e a porre in stato detentivo il ricorrente quello stesso giorno. Egli era stato assistito dal sig. Ch., che non era un interprete qualificato e né parlava giapponese.

57. Il Governo ha sostenuto che la decisione di sostituire il permesso di soggiorno del sig. Corley con uno nuovo si era basata sulla sezione 26 della

⁶ Foreign Nationals Act

legge sulle procedure di ingresso e di uscita. A loro avviso, le autorità russe non potevano essere ritenute responsabili della decisione del sig. Corley di avviare un procedimento giudiziario durante il periodo delle festività, appena sei giorni prima della scadenza del suo permesso di soggiorno. Il 7 gennaio 2006, la polizia aveva riscontrato una terza violazione delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri, il che, secondo il Governo, significava che il sig. Corley era recidivo e non mostrava alcuna volontà di tentare di regolarizzare il suo soggiorno, continuando a "commettere grossolane ed esplicite violazioni della legge russa sull'immigrazione". Il ricorso del sig. Corley era stato esaminato e respinto dai tribunali di Mosca a seguito di un duplice grado di giudizio. Per quanto riguarda il sig. Igarashi, il Governo ha dichiarato che era stato presente all'udienza davanti al tribunale cittadino e aveva potuto presentare osservazioni e istanze. Tuttavia, non aveva chiesto la nomina di un avvocato che lo rappresentasse, mentre il Codice dei reati amministrativi non imponeva al tribunale di nominarne uno in assenza di una richiesta in tal senso. Il sig. Igarashi aveva deciso volontariamente di lasciare la Russia prima della scadenza del termine per ricorrere contro la decisione del tribunale cittadino e aveva rilasciato una dichiarazione scritta a tal fine.

58. La Corte ribadisce che le Alte Parti Contraenti hanno un potere discrezionale di decidere se espellere uno straniero presente nel loro territorio. Questo potere, tuttavia, deve essere esercitato in modo da non violare i diritti convenzionali della persona interessata (cfr. *Nolan e K.*, § 114, e *Bolat*, § 81, entrambi citati sopra). Oltre alla protezione offerta dagli articoli 3 e 8 della Convenzione in combinato disposto con l'articolo 13, gli stranieri beneficiano delle garanzie specifiche previste dall'articolo 1 del Protocollo n. 7 (cfr. *Lupsa c. Romania*, no. 10337/04, § 51, ECHR 2006 VII). Il paragrafo 1 di questo articolo stabilisce come garanzia fondamentale che la persona interessata non può essere espulsa, "se non in esecuzione di una decisione presa conformemente alla legge". La decisione deve essere presa dall'autorità competente in conformità con le disposizioni di diritto sostanziale e procedurale pertinenti (cfr. *Sharma c. Lituania*, no. 28026/05, § 80, 24 marzo 2016, e *Muhammad e Muhammad c. Romania* [GC], no. 80982/12, §§ 117-19, 15 ottobre 2020).

59. Per quanto riguarda la conformità al diritto sostanziale, né la decisione del Servizio di migrazione che sostituiva il permesso di soggiorno del sig. Corley con uno più breve, né i successivi atti giudiziari menzionavano una base giuridica specifica per tale misura. Il Governo ha fatto riferimento alla sezione 26 della Legge sulle procedure di ingresso e di uscita, che tuttavia prevede un tipo diverso di sanzione: a un cittadino straniero può essere negata l'ammissione in Russia se è stato condannato più volte per violazioni dei requisiti sulla registrazione (vedi paragrafo 46 sopra). Una riduzione del periodo di soggiorno autorizzato avrebbe potuto avvenire in base alla sezione 5(3) della legge sugli Stranieri, ma solo se ci

fosse stato un cambiamento nelle circostanze fattuali in base alle quali l'ingresso dello straniero era stato originariamente approvato (vedi paragrafo 45 sopra). Nel caso in esame, le autorità nazionali non hanno fatto riferimento a quella disposizione né hanno identificato alcun cambiamento nella situazione del sig. Corley. Anche se l'FSB avesse effettivamente emesso una decisione che proibiva l'ingresso del sig. Corley in Russia (cfr. paragrafo 23 sopra) - la cui esistenza non è stata né confermata né negata dal Governo - essa non costituiva all'epoca dei fatti una base legale per ridurre la durata del suo soggiorno. La legge sui cittadini stranieri è stata emendata al fine di introdurre questa ipotesi solo dopo molti anni dagli eventi (cfr. paragrafo 45 sopra). Ne consegue che la sostituzione del permesso di soggiorno del sig. Corley con uno di durata inferiore non aveva una base di diritto sostanziale. Nel caso del sig. Igarashi, una violazione del diritto sostanziale è stata infine riconosciuta a livello nazionale (cfr. paragrafo 41 sopra).

60. Per quanto riguarda le garanzie procedurali di cui uno straniero deve poter beneficiare prima dell'esecuzione di un ordine di espulsione, la Corte nota che le autorità nazionali hanno usato uno stratagemma per entrare in possesso del regolare permesso di soggiorno del sig. Corley. I suoi documenti d'identità gli erano stati sottratti con il pretesto della loro ispezione (si veda il paragrafo 16); la decisione di sostituire il suo permesso di soggiorno gli era stata comunicata senza alcun preavviso così da non essere in grado di accertare i motivi di tale decisione o di presentare ricorso contro di essa. In effetti, la condotta delle autorità lascia supporre che vi fosse la volontà di assicurarsi che il sig. Corley non avesse conoscenza delle iniziative prese nei suoi confronti, così da poterlo poi mettere efficacemente di fronte al fatto compiuto (si veda, in una situazione di fatto simile, *Bozano c. Francia*, 18 dicembre 1986, § 59, Serie A no. 111).

61. Il nuovo permesso di soggiorno del sig. Corley è stato rilasciato il giorno successivo alla sospensione delle attività dei tribunali russi per il periodo delle festività invernali. Inoltre, il permesso scadeva prima che i tribunali riprendessero regolarmente le loro attività al termine del periodo di festività. Il sig. Corley ha tentato senza successo di trovare un tribunale operativo o un giudice di turno disponibile a esaminare la sua istanza di sospensione e il provvedimento che riduceva il periodo di soggiorno (si vedano i paragrafi 17 e 18 sopra). La Corte ribadisce che la Convenzione è volta a garantire diritti non teorici o illusori, ma pratici ed effettivi, il che implica, in particolare, che le circostanze determinate volontariamente dalle autorità devono essere tali da offrire ai richiedenti una possibilità effettiva di utilizzo delle vie di ricorso interne (cfr. *Čonka c. Belgio*, no. 51564/99, § 46, ECHR 2002 I). Facendo coincidere il nuovo permesso di soggiorno con un periodo di festività, le autorità russe hanno consapevolmente determinato una situazione di fatto in cui la domanda di riesame del sig. Corley non poteva essere esaminata da un'autorità giudiziaria prima della sua

espulsione. Gli è stata quindi negata una possibilità effettiva di esercitare i suoi diritti ai sensi dell'articolo 1 § 1 del Protocollo n. 7. La Corte nota, inoltre, che la sentenza del 7 gennaio 2006 è stata infine annullata per la mancanza di un rappresentante legale nel corso del procedimento (cfr. paragrafo 26 sopra).

62. Anche il sig. Igarashi è stato indotto a credere che le autorità di polizia intendessero semplicemente controllare i suoi documenti (cfr. paragrafo 31 sopra). Non poteva ragionevolmente prevedere che sarebbe stato accusato di una violazione delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri prima del decorso del periodo di tolleranza per procedere alla registrazione di una nuova residenza. Le conclusioni del tribunale regionale di Sverdlovsk, secondo cui egli non aveva commesso alcun reato, hanno confermato che la sua valutazione era corretta (si veda il paragrafo 41 sopra). La progressione insolitamente rapida degli eventi e la repentinità con cui il sig. Igarashi è stato accusato, processato, condannato, sanzionato con un ordine di espulsione e posto in stato detentivo in attesa dell'espulsione, nel corso di una sola domenica mattina, indicano che le autorità stavano cercando di impedirgli di adire le vie di ricorso interne teoricamente a sua disposizione (cfr. *Bozano*, citato sopra, § 59). Gli è stato intimato di firmare un documento in una lingua che non conosceva ed è stato condotto davanti a un tribunale in circostanze che gli hanno impedito di essere rappresentato o di presentare qualsiasi ragione avverso la sua espulsione (si veda, in una situazione di fatto simile, *Nowak c. Ucraina* no. 60846/10, § 82, 31 marzo 2011). La Corte conferma inoltre quanto già accertato secondo cui il diritto russo non prevede alcuna forma di assistenza o rappresentanza legale nei procedimenti amministrativi (cfr. *Mikhaylova c. Russia*, no. 46998/08, §§ 85-102, 19 novembre 2015).

63. La Corte non può accettare la tesi del Governo secondo cui il sig. Igarashi abbia rinunciato volontariamente ai suoi diritti ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 7 o abbia acconsentito alla sua partenza. Le autorità dovevano sapere che non aveva commesso alcun reato e che la sua condanna sarebbe stata archiviata in appello. I funzionari statali gli hanno fatto firmare una rinuncia in cambio del suo rilascio. Il suo collega fu costretto ad accettare di pagare le spese di viaggio e di alloggio di due agenti di polizia che avrebbero scortato il sig. Igarashi fino alla sua partenza dalla Russia (cfr. paragrafi 36 e 37). Il sig. Igarashi fu costretto a viaggiare a Mosca scortato da due agenti di polizia, che firmarono per il buon esito della loro missione (cfr. paragrafo 38 sopra, vedi *Bozano*, citato sopra, § 59). La rinuncia al diritto ad un doppio grado di giudizio non era valida secondo il diritto russo e non fu menzionata nemmeno una volta nel successivo procedimento di appello. Le circostanze straordinarie nelle quali un tribunale ha condannato e imprigionato il sig. Igarashi per un reato che non aveva commesso e nelle quali si è fatto leva sulla sua libertà per accelerare la sua espulsione rivelano la determinazione delle autorità a fargli

lasciare la Russia con tutti i mezzi possibili, senza alcuna considerazione per le garanzie legali. Come per il sig. Corley, le autorità hanno deliberatamente determinato una situazione di fatto in cui al sig. Igarashi è stata negata la possibilità di esercitare i suoi diritti ai sensi dell'articolo 1 § 1 del Protocollo n. 7 prima della sua espulsione.

64. Vi è stata quindi una violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 7 nei confronti dei ricorrenti sig. Corley e sig. Igarashi.

III. SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 2 DEL PROTOCOLLO N. 4 NEI CONFRONTI DEL SIG. IGARASHI

65. Il sig. Igarashi ritiene che la condanna al pagamento di una multa e all'espulsione violi il suo diritto alla libertà di circolazione in Russia previsto dall'articolo 2 del Protocollo n. 4. Le parti rilevanti dell'articolo 2 del Protocollo n. 4 leggono come segue:

“1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di fissarvi liberamente la sua residenza.

...

3. L'esercizio di tali diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla legge e che costituiscono, in una società democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell'ordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e libertà altrui...”

A. Sulla ricevibilità

66. Il Governo ha sostenuto che, a seguito dell'annullamento della sentenza “erronea” del tribunale della città di Polevskoy da parte del tribunale regionale, si è posto rimedio alla violazione dei diritti del sig. Igarashi. L'autorità regionale per la migrazione di Sverdlovsk aveva chiesto al Servizio Federale per la Migrazione di autorizzare l'ingresso del sig. Igarashi in Russia. Il sig. Igarashi godeva altresì del diritto al risarcimento ai sensi dell'articolo 1070 del Codice civile, che non aveva fatto valere. Il Governo sosteneva che aveva perso lo status di "vittima" della presunta violazione.

67. Il sig. Igarashi ha sostenuto che la sua posizione non differiva da quella del sig. Bolat in un caso simile (citato sopra): le autorità russe non avevano provveduto a presentare delle scuse formali, a disporre un risarcimento e a emettere un nuovo visto. Il mero riconoscimento circa il fatto che il ricorrente non avesse violato la legge e che pertanto poteva rientrare in Russia non equivaleva a una riparazione sufficiente. Contrariamente a quanto affermato dal Governo, il ricorrente non disponeva di un titolo effettivo al risarcimento perché l'articolo 1070 § 2 del Codice

civile richiedeva che l'errore di un giudice fosse stabilito con una condanna definitiva.

68. Nella misura in cui il Governo ha sostenuto che il sig. Igarashi non godeva più dello status di "vittima" per la presunta violazione, la Corte ribadisce di aver esaminato un'obiezione simile nel caso *Bolat*, in cui la condanna del ricorrente per una violazione amministrativa era stata annullata dopo la sua espulsione e il procedimento amministrativo era stato archiviato. La Corte ha riscontrato che non si poteva ritenere che al ricorrente fosse stato concesso una riparazione adeguata poiché le autorità russe non avevano disposto il pagamento di alcun risarcimento, non avevano provveduto alle sue spese di viaggio per tornare in Russia né avevano rilasciato un documento che autorizzasse il suo ritorno (cfr. *Bolat c. Russia* (dec.), no. 14139/03, 8 luglio 2004). Considerazioni simili riguardo all'insufficiente riparazione si applicano alle circostanze del presente caso, in cui al sig. Igarashi non è stato offerto un risarcimento o il rimborso delle sue spese di viaggio, anche per il ritorno. Il Governo non ha dimostrato che il Servizio Federale per la Migrazione abbia dato seguito alla richiesta di autorizzare il rientro del sig. Igarashi e gli abbia rilasciato un visto o un documento di viaggio (cfr. *Ustinova c. Russia*, no. 7994/14, § 36, 8 novembre 2016).

69. Inoltre, per quanto riguarda l'ammissibilità del sig. Igarashi al risarcimento ai sensi dell'articolo 1070 del Codice civile, la Corte ha precedentemente rilevato che il diritto russo in materia di illecito civile limita la responsabilità per detenzione illegittima a delle ipotesi tassative di privazione della libertà che non includono la detenzione in attesa di espulsione, e che richiedono che il giudice che ha emesso la decisione impugnata sia condannato penalmente per un atto giudiziario illecito (si veda *Abashev c. Russia*, no. 9096/09, § 41, 27 giugno 2013, e *Makhmudov c. Russia*, no. 35082/04, § 104, 26 luglio 2007). Il ristretto ambito applicativo delle disposizioni in materia di illecito civile ha impedito al sig. Igarashi di ottenere un risarcimento per la sua detenzione illegittima e per il suo allontanamento forzato, rendendo così quel ricorso infettivo.

70. La Corte respinge quindi le obiezioni del Governo relative allo status di vittima del sig. Igarashi e al presunto mancato esaurimento delle vie di ricorso interne. Ritene inoltre che questo reclamo non sia manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 (a) della Convenzione o irricevibile per qualsiasi altro motivo. Pertanto, deve essere dichiarato ricevibile.

B. Sul merito

71. L'articolo 2 del Protocollo n. 4 garantisce il diritto alla libertà di movimento e alla libertà di scegliere la propria residenza a chiunque si trovi "regolarmente sul territorio di uno Stato". Come osservato nel precedente

paragrafo 53, il sig. Igarashi aveva un regolare permesso di soggiorno in Russia all'epoca dei fatti.

72. Sanzionare un individuo per non aver rispettato il requisito di informare le autorità di polizia entro tre giorni dal cambio del luogo di soggiorno o di residenza è stato ritenuto costituire un'ingerenza nel diritto alla libertà di circolazione (si veda *Tatishvili c. Russia*, no. 1509/02, §§ 45-46, ECHR 2007 I, e *Bolat*, citato sopra, § 65, con ulteriori riferimenti).

73. La Corte nota che il tribunale regionale ha annullato la condanna del sig. Igarashi perché non poteva essere sanzionato per aver omesso di registrare il cambio di residenza prima della decorrenza del termine di tre giorni. È stato quindi riconosciuto che la misura impugnata non era "prevista dalla legge". Questa constatazione rende superfluo considerare se essa perseguisse uno scopo legittimo e fosse "necessaria in una società democratica" (cfr. *Gartukayev c. Russia*, no. 71933/01, § 21, 13 dicembre 2005).

74. Vi è stata quindi una violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 4 nei confronti del sig. Igarashi.

IV. SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA CONVENZIONE NEI CONFRONTI DEL SIG. CORLEY E DEL SIG. IGARASHI

75. I ricorrenti sig.ri Corley e Igarashi ritengono che l'obbligo di lasciare la Russia costituisca una violazione dell'articolo 9 della Convenzione, in quanto parte di un disegno di espulsioni dei missionari della Chiesa dell'Unificazione con lo scopo ultimo di soffocare la diffusione della religione della Chiesa dell'Unificazione in Russia. L'articolo 9 stabilisce:

“1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.”

A. Sulla ricevibilità

76. La Corte ritiene che questo motivo di ricorso non sia manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 (a) della Convenzione. Rileva inoltre che non è irricevibile per altri motivi. Pertanto, deve essere dichiarato ricevibile.

B. Sul merito

77. I ricorrenti hanno evidenziato le circostanze da cui emergono decise e concordanti indicazioni sul fatto che la partenza forzata del sig. Corley e del sig. Igarashi era stata pianificata con il fine di soffocare la diffusione della religione della Chiesa dell'Unificazione in Russia e di porre fine alle loro attività religiose. Il "Concetto di sicurezza nazionale" russo implica un'effettiva opposizione all'influenza dei missionari stranieri, e gli agenti dell'FSB - l'autorità incaricata dell'attuazione del Concetto - erano stati coinvolti in entrambi i loro casi, così come nel caso relativo all'esclusione del loro collaboratore Nolan (vedi il caso *Nolan e K.*, citato sopra). La loro espulsione dalla Russia era stata pianificata poco dopo la comunicazione da parte della Corte del ricorso del sig. Nolan, di cui i ricorrenti erano stati i suoi superiori. Alla loro espulsione era seguito un articolo pubblicato nel giornale ufficiale *Rossiyskaya Gazeta*, che aveva citato come fonti delle autorità di polizia non identificate (vedi paragrafo 40). Il sig. Igarashi ha sostenuto che il Governo non aveva fornito una ragione convincente per la presenza dell'FSB al seminario religioso, mentre era stato riconosciuto che la Chiesa dell'Unificazione non aveva commesso alcuna violazione della legge. Il suo caso era stato esaminato in gran fretta appena un giorno dopo il suo arrivo e da un tribunale reso operativo eccezionalmente di domenica al solo fine di procedere all'esame delle accuse mosse contro il ricorrente. Infine, i ricorrenti sostenevano che la loro espulsione dalla Russia perseguiva l'intento di porre fine alle loro attività religiose in quel paese senza che il Governo avesse offerto alcuna giustificazione per tale ingerenza con il loro diritto alla libertà di religione.

78. Il Governo ha negato che la riduzione del periodo di soggiorno del sig. Corley o la partenza forzata del sig. Igarashi avessero lo scopo di ingerire nel loro diritto alla libertà di religione o di ostacolare le attività della Chiesa dell'Unificazione in Russia. Hanno anche negato l'implicazione di agenti dell'FSB nelle vicende relative alla procedura di revoca del permesso di soggiorno del sig. Corley, al controllo del passaporto del sig. Igarashi, alla compilazione del rapporto di polizia o all'accompagnamento del sig. Igarashi in tribunale. La loro presenza al seminario religioso presso il sanatorio Skazy Bazhova era giustificata dal fatto che essi svolgevano un'attività di "protezione antiterrorismo dei luoghi dove si riuniscono masse di persone". Sia il sig. Corley che il sig. Igarashi erano stati sanzionati per reati amministrativi, non per le loro convinzioni religiose. L'esame accelerato delle accuse contro il sig. Igarashi si era svolto in conformità con il diritto russo, che richiede che la verifica di un'accusa di violazione amministrativa sia condotta contestualmente alla formulazione dell'accusa, e si era convocato di domenica un giudice di ruolo per statuire sulla questione.

79. La Corte ribadisce che la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, sancita dall'articolo 9, è uno dei fondamenti di una "società democratica" ai sensi della Convenzione. È, nella sua dimensione religiosa, uno degli elementi più vitali nel formare l'identità dei credenti e la loro concezione della vita, ma è anche un bene prezioso per gli atei, gli agnostici, gli scettici e per i noncuranti. Mentre la libertà religiosa è principalmente una questione di coscienza individuale, implica anche, *inter alia*, la libertà di "manifestare la [propria] religione". Il testimoniare con la parola e con le azioni è legato all'esistenza di convinzioni religiose. La Corte ha ritenuto in numerose occasioni che l'imposizione di sanzioni amministrative o penali per la manifestazione del credo religioso o l'esercizio del diritto alla libertà di religione equivallesse a un'ingerenza nei diritti garantiti dall'articolo 9 della Convenzione (cfr. *Serif c. Grecia*, no. 38178/97, § 39, ECHR 1999 IX, e *Larissis e altri c. Grecia*, 24 febbraio 1998, § 38, Reports of Judgments and Decisions 1998 I).

80. La ragione ultima del ricorso dei ricorrenti non riguardava la revoca del permesso di rimanere o lavorare in Russia, ma piuttosto il fatto che le autorità russe avevano imposto la loro partenza dalla Russia in ragione delle loro convinzioni o attività religiose. La Corte ribadisce che, mentre il diritto di uno straniero di entrare o rimanere in un paese non è di per sé garantito dalla Convenzione, la gestione dell'immigrazione deve essere esercitata coerentemente con gli obblighi della Convenzione (cfr. *Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito*, 28 maggio 1985, §§ 59-60, Serie A n. 94). Per quanto riguarda specificamente l'articolo 9, sottolinea che "l'espulsione non ... in quanto tale costituisce un'ingerenza nei diritti garantiti dall'articolo 9, a meno che non si possa stabilire che la misura era intesa a reprimere l'esercizio di tali diritti e a soffocare la diffusione della religione o della filosofia dei seguaci" (cfr. *Omkananda e il Divine Light Zentrum c. Svizzera*, n. 8118/77, decisione della Commissione del 19 marzo 1981, Decisioni e Rapporti 25, p. 118). Più recentemente, la Corte ha esaminato dei casi contro la Bulgaria in cui si è ritenuto che l'uso da parte dello Stato degli strumenti di controllo dell'immigrazione per porre fine alle attività religiose del ricorrente all'interno della sua giurisdizione costituisca un'ingerenza nei diritti del ricorrente ai sensi dell'articolo 9 (cfr. *Al Nashif c. Bulgaria* (dec.), no. 50963/99, 25 gennaio 2001, e *Lotter e Lotter c. Bulgaria* (dec.), no. 39015/97, 6 febbraio 2003). In un caso riguardante la Lettonia, la Corte ha ritenuto che il rifiuto di rilasciare a un pastore evangelico un permesso di residenza permanente "per attività religiose", una decisione che era stata fondata su considerazioni di sicurezza nazionale costituisca un'ingerenza nel diritto del ricorrente alla libertà di religione (cfr. *Perry c. Lettonia*, no. 30273/03, § 53, 8 novembre 2007). Ne consegue che, nella misura in cui una misura relativa alla proroga del permesso di soggiorno del ricorrente in un determinato Stato è stata imposta in relazione

all'esercizio del diritto alla libertà di religione, tale misura può rivelare un'ingerenza in tale diritto (cfr. *Nolan e K.*, citata sopra, § 62).

81. Di conseguenza, il compito della Corte nel caso in questione è stabilire se l'espulsione dei ricorrenti dalla Russia fosse collegata al loro esercizio del diritto alla libertà di religione. Il sig. Corley e il sig. Igarashi erano giunti in Russia rispettivamente nel 1990 e nel 1993 su invito della Chiesa dell'Unificazione, un'associazione religiosa ufficialmente registrata in Russia (vedi paragrafi 6 e 9). Uno studio di carattere teologico condotto dallo Stato concluse che i suoi insegnamenti erano di natura religiosa e le autorità competenti la registrarono come organizzazione religiosa (cfr. paragrafo 11 sopra, e anche *Chiesa di Scientology di San Pietroburgo e altri c. Russia*, no. 47191/06, § 32, 2 ottobre 2014). Non c'è alcuna indicazione nel fascicolo del caso, e non è stato eccepito dal Governo, che la Chiesa dell'Unificazione o i suoi rami si siano impegnati in attività diverse dalla diffusione della loro dottrina e dalla guida dei loro seguaci nei precetti del movimento spirituale del Rev. Moon. Il sig. Igarashi era il più alto funzionario della Chiesa nella regione, mentre il sig. Corley era responsabile degli affari legali e pubblici della Chiesa. Essi supervisionavano anche il sig. Patrick Nolan, membro della Chiesa dell'Unificazione, che era responsabile per le attività delle sezioni della Chiesa dell'Unificazione nella Russia meridionale (vedi *Nolan e K.*, citato sopra, § 9).

82. Nel 2002, al ritorno da un viaggio all'estero, al sig. Nolan fu negato il rientro in Russia. Come è emerso in seguito, il Dipartimento per la Protezione dell'Ordine Costituzionale e la Lotta al Terrorismo dell'FSB aveva dichiarato indesiderabile la sua presenza in Russia in quanto si era impegnato in attività distruttive che rappresentavano una minaccia alla sicurezza nazionale (ibid., §§ 32-43). Il sig. Nolan ha presentato un reclamo alla Corte, basandosi in particolare sull'articolo 9 della Convenzione. Sosteneva che la sua esclusione dalla Russia era finalizzata a penalizzarlo per aver manifestato e diffuso la sua religione. La Corte ha convenuto che la sua esclusione dalla Russia costituiva un'ingerenza nel suo diritto alla libertà di religione:

“64. ... [N]ulla indica che il ricorrente abbia svolto un impiego o avuto una posizione al di fuori della Chiesa dell'Unificazione e delle sue organizzazioni o che abbia esercitato attività diverse dal lavoro religioso e sociale come missionario della Chiesa dell'Unificazione...”

65 [La Corte non può trascurare l'affermazione del ricorrente che il “Concetto di Sicurezza Nazionale della Federazione Russa”, emendato nel gennaio 2000, dichiarava che la sicurezza nazionale della Russia doveva essere garantita in particolare contrastando “l'influenza negativa di organizzazioni religiose e missionari stranieri”. La descrizione non qualificata di qualsiasi attività dei missionari religiosi stranieri come dannosa per la sicurezza nazionale dà sostegno alla sua argomentazione secondo cui le sue convinzioni religiose, combinate con il suo status di missionario straniero di un'organizzazione religiosa straniera, possono essere state alla base della decisione delle autorità russe di impedirgli di tornare in Russia.

66 Considerando il fatto che non è stato dimostrato che il ricorrente abbia svolto altre attività non religiose e considerando anche la linea politica, come indicata nel Concetto di Sicurezza Nazionale della Federazione Russa, secondo cui i missionari stranieri rappresentano una minaccia alla sicurezza nazionale, la Corte ritiene accertato che l'interdizione del ricorrente dalla Russia sia stata progettata per reprimere l'esercizio del suo diritto alla libertà di religione e soffocare la diffusione dell'insegnamento della Chiesa dell'Unificazione ”

83. Nel caso in esame, sia il sig. Corley che il sig. Igarashi sono stati costretti a lasciare la Russia sulla base di motivazioni di ordine formale apparentemente non connesse con la loro attività religiosa. Tuttavia, ci sono indicazioni concordanti secondo cui la loro partenza forzata era connessa all'esercizio del loro diritto alla libertà di religione e perseguiva l'obiettivo di impedire la diffusione dell'insegnamento della Chiesa dell'Unificazione in Russia.

84. La prima indicazione è il coinvolgimento dei servizi di sicurezza nei procedimenti contro il sig. Corley e il sig. Igarashi. Entrambi sono stati ritenuti responsabili di aver violato le disposizioni sul soggiorno degli stranieri, un illecito amministrativo normalmente di competenza della polizia locale. Di contro, le funzioni dei servizi di sicurezza comprendono tutte le questioni relative alla sicurezza nazionale, compresa l'attuazione del “Concetto di Sicurezza Nazionale della Federazione Russa” che stabiliva l'obiettivo politico di contrastare "l'influenza negativa di organizzazioni religiose e missionari stranieri" (cfr. paragrafo 43 sopra, e *Nolan e K.*, citato sopra, § 37). Nel caso in esame, al sig. Corley fu detto che il servizio di sicurezza aveva emesso una decisione che vietava la sua ammissione in Russia, simile a quella che era stata emessa nel caso del sig. Nolan (cfr. paragrafo 23 sopra). Un agente del servizio di sicurezza venne a cercarlo - insieme ad agenti di polizia - nel suo ufficio un sabato e sempre un agente del servizio di sicurezza ne seguì i movimenti per tutto il tempo necessario per assicurarsi che avesse effettivamente lasciato la Russia (cfr. paragrafi 19 e 20 sopra). Nel caso del sig. Igarashi, un cospicuo numero di agenti di polizia e di agenti del servizio di sicurezza si presentarono nel sanatorio dove stava partecipando a un seminario religioso (cfr. paragrafo 31 sopra). Questi hanno dichiarato che erano venuti per controllare il suo passaporto. La motivazione da loro resa per giustificare la loro presenza in un centro ricreativo fuori città di domenica mattina era in ogni caso discordante rispetto alla versione offerta dal Governo secondo cui i servizi di sicurezza erano presenti al fine di prevenire minacce terroristiche in un luogo di raduno di massa (cfr. paragrafo 78 sopra).

85. La Corte nota ulteriori elementi a supporto dell'arbitrarietà delle autorità nel costringere alla partenza il sig. Corley e il sig. Igarashi. Il regolare permesso di soggiorno del sig. Corley gli è stato sottratto con il pretesto di un'ispezione ma non gli è mai stato restituito; non gli è stato dato alcun preavviso riguardo alla decisione di sostituirlo con un permesso più breve. È stato informato di tale decisione il giorno seguente alla chiusura dei

tribunali russi per le festività invernali. Gli fu rilasciato un nuovo permesso di soggiorno di validità più breve il cui termine scadeva prima della fine delle festività, con l'effetto di precludergli qualsiasi possibilità di ricorrere avverso il provvedimento che abbreviava il suo permesso di soggiorno in Russia. Viceversa, nel caso del sig. Igarashi, un tribunale è stato direttamente reso operativo di domenica, al fine di condannarlo per una violazione delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri e di metterlo in stato di custodia in attesa dell'espulsione. Una situazione nella quale un giudice di turno di una piccola città si è reso disponibile di domenica per condannare un ricorrente, ma nella capitale Mosca, nell'arco di dieci giorni, non si sia reperito alcun giudice disponibile ad esaminare l'istanza di sospensione e il ricorso avverso il provvedimento preso nei confronti dell'altro ricorrente, richiede una spiegazione, che tuttavia non è stata fornita dal Governo.

86. Le autorità hanno accelerato il procedimento contro i ricorrenti al punto da compromettere l'osservanza delle formalità legali. Le accuse contro il sig. Igarashi sono state presentate appena un giorno dopo il suo arrivo; le autorità non hanno aspettato il decorrere del termine legale di tre giorni per regolarizzare la sua residenza (vedi paragrafo 41). I procedimenti contro di lui sono stati condotti in via sommaria e il tribunale non ha rinviato l'esame della vicenda per permettergli di essere adeguatamente rappresentato o assistito da un interprete qualificato di lingua giapponese (vedi paragrafo 32 sopra). Per quanto riguarda il sig. Corley, egli si è trovato di fronte a una sentenza di condanna già scritta e firmata senza aver avuto la possibilità di partecipare ad alcun procedimento (vedi paragrafo 19 sopra). Dopo che il sig. Igarashi fu posto in detenzione, il suo interprete e collaboratore fu informato dai funzionari del Servizio Federale di Migrazione che sarebbe stato rilasciato se avesse accettato di rinunciare al suo diritto ad un doppio grado di giudizio, di partire immediatamente per il Giappone e anche di pagare le spese di viaggio e alloggio di due funzionari del Servizio Federale di Migrazione che lo avrebbero scortato fino al gate di un aeroporto di Mosca (vedi i paragrafi 36-38 sopra).

87. Alla luce degli elementi di cui sopra, la Corte ritiene che le autorità russe abbiano applicato al sig. Corley e al sig. Igarashi un trattamento differenziato, preparando il terreno per la loro espulsione. Poiché non ci sono elementi da cui emerge che i ricorrenti abbiano svolto un impiego o avuto una posizione al fuori della Chiesa dell'Unificazione o che si siano impegnati in attività diverse dal lavoro religioso, la Corte conclude che le ragioni di tale trattamento siano connesse con il loro ruolo di religiosi. Alla luce dell'obiettivo nazionale di contrastare l'influenza dei missionari stranieri in Russia, il coinvolgimento dei servizi di sicurezza nelle espulsioni dei membri della Chiesa dell'Unificazione dalla Russia suggerisce che tali misure siano state prese allo scopo di reprimere l'esercizio del loro diritto alla libertà di religione e di soffocare la diffusione

del suo insegnamento in Russia. Le misure equivalevano a un'ingerenza nei diritti del sig. Corley e del sig. Igarashi garantiti dall'articolo 9 della Convenzione (vedi *Nolan e K.*, citato sopra, § 66, con ulteriori riferimenti).

88. Il Governo non ha fornito alcuna giustificazione per l'ingerenza, in quanto nega in radice che vi sia stata un'ingerenza. Si può tuttavia dedurre, come spiegazione plausibile nelle circostanze del caso, che il sig. Corley e il sig. Igarashi furono costretti a lasciare la Russia per motivi di sicurezza nazionale in conformità al "Concetto di Sicurezza Nazionale della Russia" che richiede di contrastare l'influenza dei missionari stranieri, proprio come il loro collega della Chiesa dell'Unificazione, il sig. Nolan (vedi *Nolan e K.*, citato sopra, § 70). La Corte ribadisce, tuttavia, la sua posizione costante che, a differenza dei secondi paragrafi degli articoli 8, 10 e 11, il paragrafo 2 dell'articolo 9 della Convenzione non consente alcuna restrizione per motivi di sicurezza nazionale, il che riflette l'importanza fondamentale del pluralismo religioso come "uno dei fondamenti di una 'società democratica' ai sensi della Convenzione" (cfr. *Svyato-Mykhaylivska Parafiya c. Ucraina*, no. 77703/01, § 132, 14 giugno 2007; *Nolan e K.*, citato sopra, § 73; e *S.A.S. c. Francia* [GC], no. 43835/11, § 113, ECHR 2014 (estratti)). Ne consegue che l'interesse alla tutela della sicurezza nazionale non possa giustificare ingerenze nel diritto alla libertà di religione.

89. Considerando il fatto che il Governo non ha presentato alcuna giustificazione riguardo al coinvolgimento dei servizi di sicurezza in quella che si è asserito costituire un'ordinaria violazione delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri e riguardo allo svolgimento arbitrario del procedimento che ha condotto all'espulsione dei sig.ri Corley e Igarashi dalla Russia in relazione alla loro attività religiosa, la Corte ritiene che vi sia stata una violazione dell'articolo 9 della Convenzione.

V. SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE IN RIFERIMENTO A TUTTI I RICORRENTI

90. I ricorrenti lamentano una violazione dell'articolo 8 della Convenzione, in quanto l'espulsione del sig. Corley e del sig. Igarashi dalla Russia li aveva allontanati dalla loro casa per molti anni, costringendo le loro mogli e i loro figli a scegliere tra vivere separati dai loro mariti e padri o lasciare il loro domicilio. L'articolo 8 dispone:

“1 Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”

A. Sulla ricevibilità

91. La Corte ritiene che questa doglianza non sia manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § 3 (a) della Convenzione. Rileva inoltre che non è irricevibile per altri motivi. Pertanto, deve essere dichiarata ricevibile.

B. Sul merito

92. I ricorrenti hanno sostenuto che il sig. Corley e sua moglie avevano vissuto ininterrottamente in Russia per quindici anni, che loro figlio era nato lì e vi aveva vissuto per tutta la vita, e che il sig. Igarashi e la sua famiglia avevano vissuto in Russia per quattordici anni. L'espulsione del sig. Corley e del sig. Igarashi aveva costretto le loro famiglie a scegliere tra lo svolgimento della loro "vita familiare" con loro e quello della loro "vita privata" in Russia, dove avevano instaurato legami sociali. Le decisioni che avevano portato alla loro separazione forzata erano illegittime e non necessarie in una società democratica. I ricorrenti richiamaavano in merito la Risoluzione 1277(2002) dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, in cui l'Assemblea aveva espresso preoccupazione per il sistema restrittivo di registrazione in Russia (il testo è citato in *Tatishvili*, citato sopra, § 33).

93. Il Governo ha sostenuto che il sig. Corley era giunto in Russia da adulto dove aveva vissuto dal 1990. Aveva cambiato indirizzo diverse volte a Mosca, senza specificare quale tra questi considerasse come "domicilio". In quanto missionario, era plausibile che egli cambiasse il suo luogo di residenza con maggiore facilità in ragione della natura itinerante della sua occupazione. Non vi era stata una violazione dell'articolo 8 perché aveva accettato un nuovo incarico con la Chiesa dell'Unificazione a New York e sua moglie e suo figlio lo avevano raggiunto negli Stati Uniti solo cinque mesi dopo la sua partenza. Per quanto riguarda il sig. Igarashi, sua moglie e sua figlia erano libere di richiedere un permesso di soggiorno per conto proprio o di lasciare la Russia per seguirlo. Dopo che la sentenza del tribunale della città di Polevskoy era stata annullata in appello, al sig. Igarashi non era più precluso il rientro in Russia.

94. La Corte riafferma che uno Stato ha il diritto, sulla base del diritto internazionale e nel rispetto degli obblighi discendenti dai trattati cui è soggetto, di gestire l'ingresso degli stranieri nel suo territorio e il loro soggiorno. Per quanto riguarda l'immigrazione, l'articolo 8 non può essere interpretato come un obbligo generale a carico di uno Stato di rispettare la scelta delle coppie sposate sul dove instaurare la vita coniugale, e di autorizzare il ricongiungimento familiare sul suo territorio. Tuttavia, l'allontanamento di una persona da un paese in cui vivono membri stretti della sua famiglia può costituire una violazione del diritto al rispetto della

vita familiare, garantito dall'articolo 8 § 1 della Convenzione. Quando sono coinvolti dei minori, il loro interesse superiore deve essere preso in considerazione e gli organi decisionali nazionali hanno il dovere di valutare le evidenze in riferimento agli aspetti pratici, alla fattibilità e alla proporzionalità di qualsiasi allontanamento di un genitore al fine di garantire una protezione effettiva e un rilievo adeguato all'interesse superiore dei minori direttamente interessati (cfr. *Jeunesse c. Paesi Bassi* [GC], no. 12738/10, § 109, 3 ottobre 2014; *X c. Lettonia* [GC], no. 27853/09, § 96, ECHR 2013; e *Ustinova*, citata sopra, § 42).

95. Il sig. Corley era arrivato in Russia nel 1990 e sua moglie lo raggiunse un anno dopo. Loro figlio era nato in Russia e vi aveva trascorso tutta la vita; aveva quattordici anni al momento della partenza forzata del sig. Corley (vedi paragrafi 6 e 7 sopra). Il sig. Igarashi era venuto in Russia con la moglie e la figlia di nove anni nel 1993 e vi erano rimasti fino alla sua espulsione nel 2006 (vedi paragrafo 9 sopra). La stretta relazione che univa i membri delle rispettive famiglie costituiva un'ipotesi di "vita familiare" ai sensi dell'articolo 8 § 1 della Convenzione (cfr. *Baltaji c. Bulgaria*, no. 12919/04, § 29, 12 luglio 2011). In seguito all'espulsione del sig. Corley e del sig. Igarashi dalla Russia all'inizio del 2006, questi sono stati separati dalle loro mogli e dai loro figli, che sono rimasti in Russia, incapaci di seguire immediatamente i loro mariti e padri (vedi paragrafi 28 e 42 sopra). La Corte ribadisce che anche nel caso in cui la famiglia rimanga separata per un breve periodo di tempo e possa in seguito riunirsi in un altro Stato, questa situazione equivale a un'ingerenza nel loro diritto al rispetto della vita familiare (cfr. *Baltaji*, citato sopra, § 32). L'espulsione colpisce i diritti della persona che viene espulsa e quelli dei membri della famiglia che rimangono (si veda *Gablishvili*, citato sopra, §§ 43 e 61; *Kaushal e altri c. Bulgaria*, no. 1537/08, § 24, 2 settembre 2010; e *Bashir e altri c. Bulgaria*, no. 65028/01, § 37, 14 giugno 2007). Ne consegue che le misure che obbligavano la partenza del sig. Corley e del sig. Igarashi equivalevano a un'ingerenza non solo nel loro diritto al rispetto della vita familiare ma anche in quello dei loro familiari, gli altri ricorrenti.

96. Per quanto riguarda la giustificazione dell'ingerenza, la Corte ha già constatato che l'espulsione del sig. Corley e del sig. Igarashi è stata effettuata in violazione del diritto interno (vedi paragrafo 73). Non è quindi necessario esaminare se essa perseguisse uno scopo legittimo e fosse anche "necessaria in una società democratica".

97. Vi è stata quindi una violazione dell'articolo 8 della Convenzione nei confronti di tutti i ricorrenti.

VI. SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE IN RAGIONE DELLE CONDIZIONI DI DETENZIONE DEL SIG. IGARASHI

98. Il sig. Igarashi si duole del fatto che le circostanze del suo arresto, le condizioni della sua detenzione nel centro di Ekaterinburg e le pressioni esercitate su di lui al fine di costringerlo a partire costituivano un trattamento inumano e degradante ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione. L'articolo 3 della Convenzione dispone, nella parte pertinente, quanto segue:

“Nessuno può essere sottoposto a ... trattamenti inumani o degradanti ...”

A. Sulla ricevibilità

99. La Corte ritiene che questo motivo di ricorso non sia manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 (a) della Convenzione. Rileva inoltre che non è irricevibile per altri motivi. Pertanto, deve essere dichiarato ricevibile.

B. Sul merito

100. Il sig. Igarashi ha sostenuto che la sua doglianza non si limitava alle condizioni della sua detenzione, ma riguardava anche le severe modalità del suo arresto, la disdicevole rapidità con cui si era giunti nello stesso giorno alla sua condanna e alla sua detenzione e il ricorso a delle condizioni degradanti di detenzione per costringerlo a prestare il suo consenso alla rinuncia a proporre qualsiasi appello e a lasciare immediatamente la Russia. Il ricorrente evidenzia che i registri forniti dal Governo non avevano confutato la sua affermazione sul sovraffollamento della cella poiché non contenevano alcuna indicazione di come i detenuti fossero stati distribuiti tra le celle o il numero o le dimensioni di tali celle. Le dichiarazioni rese dalle guardie carcerarie dovevano essere considerate in modo critico poiché si erano basate su un ricordo di eventi accaduti più di tre anni prima, mentre centinaia di cittadini stranieri erano stati detenuti in quella struttura durante quel periodo. Al contrario, le liste di oggetti che il sig. Ch. gli aveva fatto pervenire comprovano la mancanza di servizi per dormire, di carta igienica e di articoli per l'igiene personale, e l'inadeguata fornitura di pasti.

101. Il Governo ha sostenuto che non vi era stata alcuna violazione dell'articolo 3 della Convenzione in relazione alle condizioni di detenzione del sig. Igarashi. La sua cella non era stata sovraffollata, la toilette era stata separata dalla zona giorno, erano stati distribuiti tre pasti giornalieri e il sig. Igarashi aveva inoltre ricevuto cibo e vestiti dal sig. Ch. La temperatura media nella cella era di 20° C.

102. La Corte non è in grado di stabilire con lo standard probatorio richiesto dall'art. 3 della Convenzione se la cella del sig. Igarashi fosse affollata oltre la misura regolare o se fosse eccessivamente angusta. Tuttavia, alla Corte sono state presentate prove documentali che dimostrano che il collega del ricorrente gli aveva fatto pervenire nella sua cella vestiti caldi, un sacco a pelo e vari articoli per l'igiene personale. Queste prove

avvalorano l'affermazione del sig. Igarashi secondo cui la cella non era adeguatamente riscaldata o attrezzata per un pernottamento.

103. Il sig. Igarashi ha trascorso tre notti in queste condizioni prima di accettare i termini del suo rilascio l'8 febbraio 2006 (cfr. paragrafi 36 e 37). La Corte ribadisce che la relativa brevità di un periodo di detenzione non esclude automaticamente il comportamento oggetto di ricorso dalla portata applicativa dell'articolo 3 della Convenzione (cfr. *Neshkov e altri c. Bulgaria*, nn. 36925/10 e altri cinque, § 249, 27 gennaio 2015). Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, la detenzione notturna in celle di polizia, che sono state progettate unicamente per soggiorni brevi e difettano dei servizi indispensabili per una detenzione prolungata, costituisce una violazione dell'articolo 3 della Convenzione (cfr. *Fedotov c. Russia*, no. 5140/02, §§ 66-70, 25 ottobre 2005; *Kaja c. Grecia*, no. 32927/03, §§ 49-50, 27 luglio 2006; e *Shchebet c. Russia*, no. 16074/07, §§ 86-96, 12 giugno 2008). A seguito di un processo sommario, il sig. Igarashi è stato posto stato detentivo in condizioni inadeguate a soddisfare i suoi bisogni essenziali. La cella era fredda, le sistemazioni per dormire erano rudimentali e prive degli oggetti essenziali per l'igiene personale. La Corte, quindi, ritiene che il ricorrente sia stato sottoposto a "trattamenti degradanti" in violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

104. Vi è stata quindi una violazione di tale disposizione.

VII. SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DELLA CONVENZIONE NEI CONFRONTI DEL SIG. IGARASHI

105. Il sig. Igarashi si duole di una violazione dell'articolo 5 §§ 1 (f) e 5 della Convenzione, in quanto la sua detenzione era stata ordinata in assenza di qualsiasi base di diritto o di fatto, e in quanto il diritto russo non gli riconosceva il diritto a una riparazione per la detenzione illegittima. Le parti rilevanti dell'articolo 5 stabiliscono quanto segue:

“1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

...

(f) se si tratta dell'arresto o della detenzione... di una persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'extradizione.

...

5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto a una riparazione.”

A. Sulla ricevibilità

106. Il Governo ha dichiarato che il verbale sulla violazione amministrativa era stato redatto dalla polizia, e l'accusa era stata giudicata

dal tribunale della città di Polevskoy, in stretta conformità con il diritto russo. Il sig. Igarashi aveva diritto a un risarcimento per l'illegittima detenzione, secondo l'articolo 1070 del Codice civile e la giurisprudenza della Corte Costituzionale. Egli non aveva presentato alcuna domanda di risarcimento e quindi non aveva esaurito le vie di ricorso interne.

107. Il ricorrente Igarashi ha sostenuto che il tribunale cittadino non aveva la competenza per emettere un ordine di detenzione finché la decisione sulla sua espulsione non fosse diventata definitiva ed esecutiva, il che non si era mai verificato. Nessuna delle disposizioni legali o delle decisioni della Corte Costituzionale evidenziate dal Governo aveva conferito al sig. Igarashi un diritto al risarcimento perché queste si riferivano tutte alle ipotesi di risarcimento per atti illegittimi commessi dalle autorità statali, mentre la illegittimità della sua detenzione non era mai stata stabilita da nessun tribunale.

108. La Corte ha già esaminato e respinto l'eccezione di non esaurimento delle vie di ricorso interno sulla base dell'articolo 1070 del Codice Civile (si veda il paragrafo 69). Ritiene che questa doglianza non sia manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § 3 (a) della Convenzione. Rileva inoltre che non è irricevibile per altri motivi. Pertanto, deve essere dichiarata ricevibile.

B. Sul merito

109. Le osservazioni delle parti sono riassunte sopra.

110. La Corte ribadisce che la privazione della libertà ai sensi dell'articolo 5 § 1 (f) della Convenzione deve essere "regolare". Quando è in discussione la "legittimità" della detenzione, compresa la questione se sia stata seguita "una procedura prescritta dalla legge", la Convenzione si riferisce essenzialmente al diritto nazionale e stabilisce l'obbligo di conformarsi alle sue norme sostanziali e procedurali. L'osservanza del diritto nazionale non è tuttavia sufficiente: l'articolo 5 § 1 richiede inoltre che qualsiasi privazione della libertà sia conforme allo scopo di proteggere l'individuo da privazioni arbitrarie della libertà (si veda *A. e altri c. Regno Unito* [GC], no. 3455/05, § 164, CEDU 2009). Costituisce un principio fondamentale quello secondo cui nessuna detenzione arbitraria può essere compatibile con l'articolo 5 § 1, e la nozione di "arbitrarietà" nell'articolo 5 § 1 va oltre la mera non conformità con il diritto interno, tale per cui la privazione della libertà può essere legittima in termini di diritto interno ma ciononostante arbitraria, e quindi contraria alla Convenzione. Affinché non sia arbitraria, la detenzione ai sensi dell'articolo 5 § 1 (f) deve essere effettuata in buona fede ed essere strettamente connessa al motivo della detenzione invocato dal Governo (si veda *Suso Musa c. Malta*, no. 42337/12, § 93, 23 luglio 2013).

111. Nel caso in esame, il tribunale cittadino ha ordinato la detenzione del sig. Igarashi in attesa della sua espulsione, sebbene avrebbe dovuto conoscere che non era stato commesso alcun reato perché il periodo di tolleranza di tre giorni concesso per registrare un cambio di residenza non era ancora decorso. Le autorità avevano successivamente subordinato il rilascio del sig. Igarashi all'ottenimento del suo consenso a lasciare la Russia senza presentare ricorso (cfr. paragrafo 62). La Corte ha precedentemente statuito che una decisione consapevole da parte delle autorità di facilitare o di migliorare l'efficacia di un'operazione di espulsione di uno straniero, condotta fornendo informazioni fuorvianti circa le loro reali intenzioni in modo da rendere più agevole privarlo della sua libertà, non è compatibile con l'articolo 5 (cfr. *Čonka*, citato sopra, § 42). Ha inoltre ritenuto che quando un giudice esercita la sua autorità in manifesta difformità rispetto alle garanzie procedurali previste dalla Convenzione, l'ordine di detenzione che ne deriva è incompatibile con la tutela generale avverso il carattere arbitrario della detenzione, come garantita dall'articolo 5 della Convenzione (cfr. *Menesheva c. Russia*, no. 59261/00, § 92, ECHR 2006 III). Considerando la sua giurisprudenza consolidata e le sue conclusioni ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 7 di cui sopra, la Corte ritiene che la detenzione del sig. Igarashi non sia stata effettuata in buona fede. È stata quindi arbitraria in quanto in violazione del requisito di legittimità ai sensi dell'articolo 5 § 1 della Convenzione. Per quanto riguarda la domanda di risarcimento per detenzione illegittima ai sensi dell'articolo 1070 del Codice civile, la Corte ha recentemente constatato che una persona che era stata condannata per un reato amministrativo in relazione al quale era stata arrestata non aveva alcuna prospettiva di successo nel presentare una richiesta ai sensi di tale disposizione (cfr. *Tsvetkova e altri c. Russia*, nn. 54381/08 e altri 5, § 97, 10 aprile 2018). Ne consegue che il sig. Igarashi non veniva riconosciuto un diritto a una riparazione per la detenzione illegittima, a causa della formulazione restrittiva delle disposizioni del Codice civile.

112. Vi è stata quindi una violazione dell'articolo 5 §§ 1 e 5 della Convenzione nei confronti del sig. Igarashi.

VIII. SULLE ULTERIORI PRESUNTE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE

113. La Corte ha esaminato le rimanenti doglianze relative alle condanne del sig. Corley per violazioni delle norme di soggiorno, alla mancanza di un controllo giudiziario sulla detenzione del sig. Igarashi, nonché alle accuse secondo cui le autorità russe hanno adottato motivazioni discriminatorie e improntate a fini ulteriori. Tuttavia, alla luce di tutta la documentazione in suo possesso, e nella misura in cui le questioni denunciate rientrano nella sua competenza, la Corte ritiene che non rivelino

alcuna violazione dei diritti e delle libertà stabiliti nella Convenzione o nei suoi Protocolli. Di conseguenza, questa parte del ricorso è manifestamente infondata e deve essere respinta ai sensi dell'articolo 35 §§ 3 (a) e 4 della Convenzione.

IX. APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

114. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione:

“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.”

A. Danno

115. Il ricorrente sig. Igarashi reclama la somma di 1.270 euro (EUR) a titolo di danno patrimoniale, che costituisce l'importo della multa che aveva corrisposto, il biglietto aereo Yekaterinburg-Mosca-Tokyo e le spese di vitto, viaggio e alloggio della sua scorta di polizia. Il sig. Corley e il sig. Igarashi hanno anche domandato rispettivamente 15.000 EUR e 20.000 EUR per danni non patrimoniali.

116. Il Governo contesta le domande di risarcimento sulla base del fatto che non vi è stata alcuna violazione dei diritti dei ricorrenti. In ogni caso, gli importi richiesti sono eccessivi.

117. La Corte accorda al sig. Igarashi l'importo richiesto per il danno patrimoniale e la somma di euro 15.000 per il danno non patrimoniale, più qualsiasi importo che possa essere dovuto su tale somma a titolo di imposta. Riconosce al sig. Corley la somma di euro 10.000 per il danno non patrimoniale, più qualsiasi importo che possa essere dovuto su tale somma a titolo di imposta.

B. Costi e spese

118. I ricorrenti hanno chiesto una somma complessiva di euro 8.150 euro per i costi e le spese sostenuti nel procedimento davanti la Corte, pari a circa ottantacinque ore di lavoro del loro rappresentante.

119. Il Governo evidenzia che l'ordine di pagamento era stato firmato da un rappresentante nel procedimento davanti la Corte e non dai ricorrenti stessi.

120. La Corte ritiene ragionevole assegnare la somma di 4.000 euro ai ricorrenti congiuntamente, più qualsiasi importo che possa essere dovuto su tale somma a titolo di imposta.

C. Interessi di mora

121. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora in base al tasso marginale di interesse della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *Decide* di esaminare i ricorsi congiuntamente;
2. *Dichiara* ricevibili i ricorsi riguardanti l'ingerenza con il diritto alla vita familiare dei ricorrenti, l'ingerenza con il diritto alla libertà di religione del sig. Corley e del sig. Igarashi, nonché quelli riguardanti gli aspetti di diritto sostanziale e procedurale del procedimento che ha portato alla loro partenza forzata, e irricevibili le restanti domande;
3. *Dichiara* che vi sia stata una violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 7 della Convenzione nei confronti del sig. Corley e del sig. Igarashi;
4. *Dichiara* che vi sia stata una violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 4 della Convenzione nei confronti del sig. Igarashi;
5. *Dichiara* che vi sia stata una violazione dell'articolo 9 della Convenzione nei confronti del sig. Corley e del sig. Igarashi;
6. *Dichiara* che vi sia stata una violazione dell'articolo 8 della Convenzione nei confronti di tutti i ricorrenti;
7. *Dichiara* che vi sia stata una violazione dell'articolo 3 della Convenzione a causa delle condizioni degradanti della detenzione del sig. Igarashi;
8. *Dichiara* che vi sia stata una violazione dell'articolo 5 §§ 1 e 5 della Convenzione nei confronti del sig. Igarashi;
9. *Dichiara*
 - (a) che lo Stato convenuto deve versare, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
 - (i) EUR 1.270 (milleduecentosettanta euro) al sig. Igarashi a titolo di danno patrimoniale, più l'importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta;
 - (ii) EUR 10.000 (diecimila euro) al sig. Corley e EUR 15.000 (quindicimila euro) al sig. Igarashi a titolo di danno non

- patrimoniale, più l'importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta;
- (iii) EUR 4.000 (quattromila euro) ai ricorrenti congiuntamente, più l'importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta, a titolo di costi e spese;
- (b) che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi saranno maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali;

10. Respinge le restanti domande dei ricorrenti di equa soddisfazione.

Fatta in inglese, poi comunicata per iscritto il 22 luglio 2021, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento.

Milan Blaško
Cancelliere

Georges Ravarani
Presidente